AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 1 – Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni 2
Articolo 2 – Tipologia e definizione degli incarichi 2
Articolo 3 – Presupposti del conferimento di incarichi 3
Articolo 4 - Limiti al conferimento di incarichi 4
Articolo 5 – Avvio del procedimento di conferimento di incarico 5
Articolo 6 – Conferimento dell'incarico all'esterno 6
Articolo 7 – Procedura comparativa 8
Articolo 8 – Formazione della graduatoria e individuazione del soggetto da incaricare .9
Articolo 9 – Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa 9
Articolo 10 – Stipulazione del contratto 12
Articolo 11 – Sospensione della prestazione 13
Articolo 12 – Responsabilità 14
Articolo 13 – Prevenzione e sicurezza 14
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza 14
Articolo 15 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 14
Articolo 16 – Pubblicità degli incarichi 15
Articolo 17 – Deposito e archiviazione 15
Articolo 18 – Disposizioni finali e di rinvio 15

Articolo 1 – Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente disciplinare regolamenta il procedimento per il conferimento di incarichi individuali da parte di Area Science Park a esperti esterni all'Ente di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le disposizioni del presente disciplinare sono finalizzate a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'imparzialità nell'individuazione dell'incaricato e a consentire la razionalizzazione e il contenimento della spesa per gli incarichi, nel rispetto del principio di proporzionalità tra entità del compenso corrisposto all'incaricato e utilità conseguita dall'Ente.
3. Il presente disciplinare si applica ai procedimenti di conferimento di incarichi individuali svolti in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti d'opera (articoli 2222 e seguenti del codice civile) o nell'esercizio di professioni intellettuali (articoli 2229 e seguenti del codice civile).
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare:
 a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati, diversi dai servizi legali che costituiscono appalto così come definiti dalle Linee Guida dell'Anac;
 b) gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi per servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, gli incarichi di mediatore per la conciliazione di controversie civili e commerciali, gli incarichi ad arbitri);
 c) gli incarichi per i quali non è previsto alcun compenso né rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore a titolo gratuito);
 d) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'organismo indipendente di valutazione;
 e) ogni altro incarico conferito per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad esempio gli incarichi di sorveglianza sanitaria), qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate.

Articolo 2 – Tipologia e definizione degli incarichi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, in relazione ai caratteri oggettivi della prestazione e soggettivi dell'incaricato, si distinguono in:

a) prestazione professionale, consistente in una prestazione d'opera intellettuale, svolta senza assunzione di rischio economico e organizzazione tipiche dell'impresa e senza coordinamento con l'Ente, anche da soggetti iscritti in appositi albi o elenchi professionali, che esercitano abitualmente attività connesse con l'oggetto della prestazione;

b) prestazione d'opera occasionale, consistente nell'esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati, svolti senza assunzione di rischio economico e organizzazione tipiche dell'impresa, in modo saltuario o non abituale, connotato da contingenza, secondarietà e sussidiarietà, in assenza dei caratteri della professionalità, della continuità e del coordinamento con l'organizzazione dell'Ente.

Articolo 3 – Presupposti del conferimento di incarichi

1. Per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, Area Science Park può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve risultare dall'atto di conferimento:
 a) l'oggetto della prestazione deve essere preventivamente determinato, deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento ad Area Science Park, nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 b) Area Science Park deve avere preliminarmente verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come specificato nei successivi articoli;
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dell'incarico stesso;
 d) la prestazione deve essere altamente qualificata, non dovendo riguardare attività generiche, esecutive o comunque riconducibili alle ordinarie competenze professionali del personale in servizio presso l'Ente;
 e) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso, che dovrà essere adeguatamente motivato e strettamente correlato all'effettiva utilità derivante all'Ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.
2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
4. È vietata la stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Ente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Articolo 4 - Limiti al conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 del presente disciplinare possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel rispetto dei seguenti limiti:
 a) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;
 b) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 c) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 d) non possono essere conferiti incarichi a titolo oneroso a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge, salve le eccezioni previste dalla normativa in materia;
 e) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
 f) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma di impresa per la prestazione di servizi.

2. La verifica dell'insussistenza di ognuna delle situazioni indicate al precedente comma 1 compete al direttore di struttura conferente l'incarico.

Articolo 5 – Avvio del procedimento di conferimento di incarico

1. L'avvio del procedimento di conferimento di incarico di lavoro autonomo compete ai direttori delle strutture interessate, costituenti Centri di responsabilità ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente, per le loro rispettive esigenze funzionali.
2. Il direttore della struttura che intende conferire l'incarico, informato il Direttore Generale, presenta all'Ufficio Organizzazione e Risorse Umane una motivata richiesta contenente i seguenti elementi:
 a) l'indicazione degli obiettivi e/o del progetto sottesi al conferimento dell'incarico, che devono essere rispondenti alle esigenze dell'Ente;
 b) la descrizione dell'incarico e della prestazione che ne è oggetto, definiti in conformità a quanto prescritto dall'articolo3 del presente disciplinare;
 c) la durata stabilita in relazione alla tipologia dell'incarico;
 d) l'importo del compenso al netto degli oneri fiscali e previdenziali, che tenga conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, rilevato attraverso una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre Amministrazioni e altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;
 e) il capitolo del bilancio dell'Ente al quale verrà imputata la spesa, previo accertamento della necessaria disponibilità;
 f) l'attestazione dell'impossibilità oggettiva di far fronte con proprio personale alle attività dedotte nell'incarico;
 g) l'attestazione della natura temporanea e altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 h) il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste;
 i) i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione della procedura comparativa.
3. Per essere congruo, il compenso deve essere proporzionato all'utilità conseguita dall'Ente e dalla struttura interessata, in particolare, deve essere determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto. Il compenso indicato nella richiesta di avvio della procedura comparativa dovrà intendersi onnicomprensivo di qualunque spesa di viaggio, vitto e alloggio che il soggetto incaricato debba sostenere per l'espletamento dell'incarico. È in facoltà dell'Ente sostenere e/o rimborsare i costi relativi a missioni che dovessero rendersi necessarie al fine di dare esecuzione all'incarico, corrispondendo all'incaricato il relativo importo, assoggettato alle ritenute e imposte di legge, se dovute.

4. L'Ufficio Organizzazione e Risorse Umane verifica la possibilità di corrispondere all'esigenza espressa nella richiesta del direttore della struttura interessata con il personale in servizio presso l'Ente attraverso un interpello interno, tenendo conto delle mansioni esigibili e facendo presente nell'interpello stesso che lo svolgimento delle funzioni in parola non può comportare compensi aggiuntivi per il personale già in servizio. L'avviso di interpello è pubblicato nel sito Intranet dell'Ente per almeno dieci giorni.
5. Nel caso a seguito della pubblicazione dell'interpello pervengano candidature, la valutazione delle stesse si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente disciplinare. È facoltà del direttore della struttura interessata procedere alla valutazione senza avvalersi della commissione di cui all'articolo 7, in ogni caso nel rispetto delle norme procedurali ivi previste.
6. L'incarico a titolo gratuito è conferito dal direttore della struttura interessata, previo nulla osta del direttore della struttura cui il dipendente afferisce, mediante apposita lettera d'incarico controfirmata dal dipendente per accettazione.
7. Qualora non riceva segnalazioni di disponibilità o non ritenga le segnalazioni pervenute accoglibili, l'Ufficio Organizzazione e Risorse Umane dà atto che, allo stato dell'istruttoria, nulla osta all'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, come definito dall'articolo 2 del presente disciplinare.

Articolo 6 – Conferimento dell'incarico all'esterno

1. Area Science Park procede, fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, comma 4, e 7, commi 5 e seguenti, del presente disciplinare, alla selezione del soggetto esterno cui conferire incarichi individuali, mediante procedure comparative.
2. Le procedure sono espletate avvalendosi delle seguenti modalità, anche congiuntamente:
 a) valutazione dei titoli di studio e/o professionali e/o delle specifiche esperienze possedute in relazione all'incarico da svolgere;
 b) colloquio finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti culturali e professionali, delle competenze e delle attitudini richieste in relazione all'incarico da svolgere.
3. L'Ufficio Organizzazione e Risorse Umane, con il supporto dell'Ufficio Legale, predispone l'avviso di procedura comparativa e lo schema di domanda di partecipazione.
4. L' avviso contiene i seguenti elementi:
 a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso alle iniziative, ai piani e ai programmi di attività dell'Ente;

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti ai fini dell'ammissione e gli eventuali altri titoli rilevanti per lo svolgimento della prestazione che costituisce oggetto dell'incarico, da valutare in sede di selezione;
c) la durata dell'incarico e il termine entro il quale dovrà essere eseguita la prestazione;
d) l'indicazione delle forme di raccordo con l'Amministrazione;
e) il compenso per la prestazione riferito all'accertamento effettuato in ordine alle condizioni di mercato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) ove ritenuto opportuno, la previsione che i candidati possono presentare offerte economiche migliorative;
g) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
h) le modalità selettive previste (titoli o colloquio o titoli e colloquio, che potrà comprendere anche un'eventuale prova tecnico-attitudinale);
i) i criteri per la valutazione comparativa;
j) l'avviso che il nominativo e il *curriculum* dell'incaricato, l'oggetto e la durata dell'incarico e il relativo compenso saranno oggetto delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente;
k) le modalità e il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dell'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall'avviso e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
l) l'avvertimento che la conclusione della procedura sarà resa nota entro tre mesi decorrenti dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

5. L'avviso è pubblicato all'Albo on line, nel sito istituzionale e nel sito intranet di Area Science Park, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune, fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione devono intercorrere almeno quindici giorni.
6. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, della cittadinanza di altri Stati;
 b) godere dei diritti civili e politici;
 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o del requisito culturale e/o professionale richiesto;

f) essere immediatamente disponibile allo svolgimento della prestazione richiesta.

7. I requisiti prescritti al comma 6 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Articolo 7 – Procedura comparativa

1. Il direttore della struttura interessata procede alla valutazione delle candidature pervenute avvalendosi di una commissione appositamente costituita con sua disposizione una volta scaduti i termini previsti per la presentazione delle domande. La commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti tra il personale dell'Ente di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura dell'incarico o tra esperti esterni.
2. La commissione valuta il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati e la corrispondenza dei medesimi alle previsioni dell'avviso di procedura comparativa, dopodiché procede alla valutazione dei titoli in base ai criteri previsti dall'avviso, opportunamente dettagliati prima di avviare la valutazione stessa, attribuisce i relativi punteggi e, infine, effettua l'eventuale colloquio.
3. Qualora l'avviso preveda la formulazione di un'offerta qualitativa e/o economica, la commissione valuta anche, in applicazione dei criteri previsti dall'avviso stesso:
 a) la qualificazione professionale;
 b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore;
 c) la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 d) le eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 e) gli ulteriori elementi legati alla specificità della prestazione richiesta.
4. Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, prove scritte, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'Ente.

Articolo 8 – Formazione della graduatoria e individuazione del soggetto da incaricare

1. La commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti ai candidati.
2. L'individuazione del soggetto da incaricare compete al direttore della struttura interessata, che provvede mediante adozione di propria disposizione in cui è richiamata la valutazione operata dalla commissione e la graduatoria dalla stessa formata.

Articolo 9 – Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti e limiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare, il direttore della struttura interessata può conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento di alcuna procedura comparativa, quando ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:
 a) nel caso in cui sia andata deserta o non abbia avuto esito la procedura comparativa, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 b) nel caso in cui si renda necessario completare o aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico affidato con procedura comparativa, limitatamente al tempo strettamente necessario;
 c) in caso di particolare urgenza, adeguatamente documentata e motivata;
 d) nel caso di attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che l'incaricato svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* e che comporta, per sua stessa natura, una spesa pari o inferiore a 1.000 euro al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (es. partecipazione quale relatore a convegni e seminari, singola docenza interna);
 e) nel caso in cui sia prevista la cessione di un'opera dell'ingegno e di un diritto di autore.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'individuazione del soggetto da incaricare compete al direttore della struttura interessata, che provvede mediante adozione di propria disposizione contenente anche il puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di conferimento diretto.
3. Per l'instaurazione di collaborazioni con soggetti dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, o con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca o tecnologica o di supporto alla competitività delle imprese e dei territori in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, si può eccezionalmente prescindere dalla procedura comparativa. I suddetti rapporti di collaborazione non possono essere instaurati in misura superiore

a quattro posizioni contestuali. La verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è operata da una commissione nominata del Direttore Generale e della quale il Direttore Generale stesso fa parte.

4. La disposizione del direttore della struttura interessata deve richiamare la motivazione della scelta operata dalla commissione e dalla medesima verbalizzata e dare conto dell'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma. Il contratto con l'incaricato è in ogni caso sottoscritto dal Direttore Generale, su conforme disposizione del direttore della struttura interessata.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti l'individuazione degli esperti ai quali affidare i singoli incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei piani di attività presentati per l'insediamento nel Parco Scientifico, il direttore della struttura interessata si avvarrà di un albo appositamente costituito, formato da:
 a) docenti e ricercatori universitari, individuati in base al settore scientifico disciplinare di appartenenza di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 b) altri esperti, purché l'individuazione risulti espressamente e adeguatamente motivata nella determinazione del direttore della struttura con riferimento alla particolare qualificazione scientifica, tecnologica e culturale soddisfatta dal *curriculum* dell'incaricato.
6. Con cadenza non inferiore all'anno, l'Ente emetterà avviso pubblico per raccogliere nuove candidature per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che pubblicherà sul sito istituzionale e all'Albo on line dell'Ente. L'avviso dovrà contenere l'indicazione della struttura interessata, l'indirizzo cui inviare la domanda e il termine per la sua presentazione, i settori disciplinari per i quali può essere richiesta l'iscrizione in base alla competenza ed esperienza maturata, l'entità del compenso che l'Ente erogherà a fronte del rapporto che sarà di volta in volta instaurato, i requisiti culturali e professionali dei quali il candidato dovrà essere in possesso. La domanda dovrà essere corredata di *curriculum* di studi e professionale. Operata l'istruttoria, l'Ente comunicherà ai candidati gli esiti del procedimento con gli stessi mezzi previsti per la pubblicità della raccolta dei *curricula*. Area Science Park non è obbligata ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti all'albo, né sussiste alcun obbligo di conferimento di incarichi a tutti gli iscritti.
7. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti l'individuazione degli esperti ai quali affidare i singoli incarichi necessari all'effettuazione dell'attività di formazione, il direttore della struttura interessata si avvarrà di un albo docenti appositamente istituito, suddiviso per aree tematiche, al quale possono iscriversi docenti e/o consulenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità, competenza ed esperienza:

a) documentata esperienza e competenza professionale derivanti dall'avere effettuato attività di docenza/consulenza in attività formative;

b) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea di cui all'ordinamento preesistente al D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- laurea di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- laurea di cui all'ordinamento introdotto dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 27;
- diploma di scuola secondaria superiore e successiva iscrizione ad albi professionali o elenchi di esperti.

8. È in facoltà dell'Ente creare una sezione aggiuntiva all'interno del suddetto albo, alla quale potranno iscriversi operatori economici, individuati a mezzo di procedura di gara a evidenza pubblica, in grado di garantire l'espletamento della prestazione da parte di esperti in possesso dei medesimi requisiti richiesti alle persone fisiche di cui al comma 7.
9. La richiesta di conferimento di incarico esterno di docenza, formulata dal responsabile di progetto, deve specificare l'area tematica di interesse ai fini del conferimento dell'incarico ed essere motivata con riferimento alle ragioni tecniche e organizzative dell'intervento formativo, alla carenza della necessaria e adeguata professionalità nell'organico dell'Ente ovvero all'impossibilità oggettiva di poter utilizzare personale già in servizio. Nella richiesta devono essere altresì specificati i requisiti di professionalità, competenza ed esperienza richiesti per lo svolgimento della prestazione.
10. La richiesta deve essere inviata al direttore della struttura che gestisce l'albo, che, verificata la completezza e l'adeguatezza della richiesta, dà avvio alla procedura di conferimento dell'incarico individuando almeno cinque docenti tra coloro che sono iscritti all'albo nella specifica area tematica di interesse, ai quali invia un invito a presentare la propria candidatura, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data del ricevimento dell'invito, fatti salvi i casi di particolare urgenza.
11. Le candidature pervenute sono valutate da un'apposita commissione nominata dal direttore della struttura che gestisce l'albo, avente la seguente composizione minima: coordinatore/responsabile dell'intervento formativo; tutor dell'intervento formativo; segretario/collaboratore amministrativo della struttura.
12. La commissione procede alla selezione delle candidature pervenute attraverso una valutazione comparativa effettuata in base agli elementi *curricolari* professionali, al

programma proposto dal candidato. Qualora ritenuto opportuno, la commissione può sottoporre i candidati a colloquio.

13. Al termine della procedura di valutazione la commissione stila la relativa graduatoria di merito, sulla base della quale il direttore della struttura che gestisce l'albo procede alla formalizzazione dell'incarico, che è fatto oggetto di pubblicazione in assolvimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa vigente in materia.
14. Sarà garantita, per quanto possibile, l'adeguata rotazione degli incarichi.
15. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, il direttore della struttura che gestisce l'albo può conferire incarichi esterni di docenza a soggetti dotati di altissima qualificazione scientifica, con documentata attività di ricerca o tecnologica a supporto della competitività delle imprese, o con esperienze di eccellenza a livello internazionale, senza esperire la procedura di individuazione dei candidati tra gli iscritti all'albo e di successiva selezione.
16. Con cadenza non inferiore all'anno, il direttore della struttura che gestisce l'albo emette avviso pubblico per raccogliere nuove candidature per lo svolgimento degli incarichi in parola.
17. È in facoltà dell'Ente procedere all'affidamento degli incarichi di cui ai commi che precedono secondo le forme ordinarie della procedura comparativa prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 – Stipulazione del contratto

1. L'incarico è conferito, previa verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, con provvedimento del direttore della struttura interessata.
2. L'incarico è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, redatto in forma scritta a pena di nullità e sottoscritto dal Direttore Generale.
3. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 a) generalità del contraente, con indicazione dell'albo o dell'elenco professionale presso il quale è eventualmente iscritto l'incaricato;
 b) oggetto del contratto e della prestazione professionale;
 c) termine di esecuzione della prestazione ovvero durata dell'incarico;
 d) eventuali modalità per avvalersi di strutture e impianti funzionali all'espletamento dell'attività, in relazione alla necessità di raggiungere obiettivi specifici;
 e) modalità di verifica della corretta esecuzione della prestazione;
 f) ammontare del compenso e modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese;
 g) modalità e termini di pagamento del corrispettivo;

h) apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal contratto e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

i) avviso che l'incarico e il *curriculum* saranno oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

4. Il contratto si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato e diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla predetta normativa.
5. Non è ammesso il rinnovo del contratto. È in facoltà dell'Ente prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare le attività e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito per le prestazioni in esso indicate. Qualora le attività oggetto del contratto vengano estese, quantitativamente e nel tempo, per esigenze progettuali o dell'Ente, il contratto può essere prorogato per la durata strettamente necessaria. La proroga deve essere sottoscritta dal Direttore Generale.
6. È fatto divieto di affidare all'incaricato compiti diversi da quelli oggetto del contratto.
7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine dell'esecuzione dell'incarico, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. È fatta salva la possibilità di rateizzare diversamente il compenso, ove ciò sia compatibile con la natura e le caratteristiche del rapporto.

Articolo 11 – Sospensione della prestazione

1. La sospensione della prestazione da parte dell'incaricato comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo del contratto, indipendentemente dalla motivazione.
2. Qualora per malattia, infortunio e maternità la prestazione dell'incaricato divenisse inesigibile, si applica la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle tutele per la maternità nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. Nei casi di sospensione, il direttore della struttura interessata, avuto riguardo alla prestazione contrattuale e all'attività già espletata e ancora da espletare, stabilisce, in alternativa di:
 a) autorizzare la prosecuzione dell'attività al termine della sospensione, eventualmente anche oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
 b) risolvere il contratto.
4. Le sospensioni dell'attività dell'incaricato che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto.
5. Per poter usufruire della sospensione, l'incaricato deve comunicare tempestivamente, e comunque in tempo utile per non pregiudicare il corretto svolgimento dell'opera, l'esistenza dell'impossibilità temporanea della prestazione.

Articolo 12 – Responsabilità

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. I direttori delle strutture, presso cui operano gli incaricati, rispondono personalmente e patrimonialmente dell'eventuale utilizzazione degli incaricati medesimi diversa da quella di lavoro autonomo, oltre a quanto previsto dalle norme in materia di pubblico impiego.

Articolo 13 – Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai direttori delle strutture interessate presso cui eventualmente operano gli incaricati, è fatto obbligo di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Le informazioni riguardanti gli incaricati verranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679).
2. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo l'incaricato si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni acquisite a qualunque titolo nel corso dell'esecuzione dell'incarico, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione dell'Ente e a utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto stesso.

Articolo 15 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il direttore della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto contrattualmente richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il direttore può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine congruo ovvero può richiedere al Direttore Generale di provvedere con proprio atto alla risoluzione del contratto per inadempimento.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il direttore può chiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine congruo ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, provvedere con proprio atto alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il direttore verifica altresì la sussistenza di eventuali oneri ulteriori, previdenziali e assicurativi, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti contrattualmente e autorizzati.

Articolo 16 – Pubblicità degli incarichi

1. Dell'avviso di selezione di cui all'articolo 6 del presente disciplinare si dà adeguata pubblicità tramite l'Albo on line, il sito istituzionale e l'intranet dell'Ente, nonché, se ritenuto opportuno, attraverso altri canali di informazione e comunicazione allo scopo di ampliare il numero dei destinatari.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il direttore della struttura interessata rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet di Area Science Park in conformità alla normativa vigente, e pubblica in particolare:
 a) l'atto di conferimento dell'incarico, dal quale siano evidenti oggetto durata e compenso;
 b) il *curriculum* di studi e professionale, nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite e con oscuramento degli eventuali dati sensibili;
 c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro autonomo;
 d) l'attestazione di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
3. La pubblicazione è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento e la liquidazione dei relativi compensi.
4. I dati restano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Tutti gli incarichi individuali conferiti sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini e con le modalità previste all'articolo 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 17 – Deposito e archiviazione

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui al presente disciplinare è depositata e archiviata presso la struttura interessata che ne assicura l'accessibilità e la reperibilità.

Articolo 18 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data stessa della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di lavoro autonomo applicabili alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, alle norme fiscali e previdenziali.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente disciplinare sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.